



COMUNE DI TRENTO

**Corpo Polizia locale di Trento - Monte Bondone**

*Reparto polizia amministrativa e sicurezza urbana*

VIA E. MACCANI, 148 - 38121 TRENTO

tel - fax

polizia.locale@pec.comune.trento.it

*Orario di apertura al pubblico:*

su appuntamento

Trento, 18 novembre 2020

**Ordinanza contingibile e urgente n. 1417/2020**

(da citare nella corrispondenza)

**Oggetto:** Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Condizioni minime di svolgimento dei mercati di servizio, specializzati e contadini. Sospensione del mercatino dei Gaudenti e altre disposizioni di sicurezza per il commercio su area pubblica.

## IL SINDACO

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia a seguito del riscontro di casi accertati sul territorio trentino;

preso atto che successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza, sono state adottate una serie di misure restrittive, sia a livello nazionale sia a livello provinciale, con lo scopo di contenere e contrastare il diffondersi del contagio da COVID-19, incidendo sia sulle libertà delle persone sia sullo svolgimento delle attività economiche;

visto il decreto legge 25 marzo 2020 n.19, "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito in Legge 22 maggio 2020, n.35;

visto il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 recante : "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020", convertito con modificazioni dalla L. 25 settembre 2020, n. 124, che ha prorogato le disposizioni collegate allo stato di emergenza;

viste la Delibere del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stata disposta rispettivamente la proroga al 15 ottobre 2020 e successivamente al 31 gennaio 2021 dello lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

visto il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 che ha disposto la proroga dello stato di emergenza sanitario al 31 gennaio 2021 e la conseguente proroga delle misure finalizzate al contenimento dell'epidemia da COVID-19, introducendo inoltre l'obbligo di avere sempre con se' dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l'obbligatorietà dell'utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi da detti obblighi: 1) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; 2) i bambini di età inferiore ai sei anni; 3) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con



BS OHSAS 18001:2007



SISTEMA DI GESTIONE  
SICUREZZA CERTIFICATO

Sede legale:

via Belenzani, 19 | 38122 Trento | C.F. e P. IVA: 00355870221

tel. 0461/884111 | fax 0461/889370 | www.comune.trento.it



l'uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità;

visti i DPCM 13 ottobre 2020 e 18 ottobre 2020 che, oltre a confermare l'obbligo di mantenimento della distanza interpersonale ed i divieti di assembramento, disponevano tra l'altro limitazioni allo svolgimento di manifestazioni pubbliche, consentendole solo in forma statica e a condizione che siano osservate le distanze sociali prescritte;

visto il DPCM 24 ottobre 2020, che, oltre a ribadire le misure di prevenzione e distanziamento ed il divieto di svolgere manifestazioni pubbliche ad eccezione di quelle in forma statica, prevede all'art. 1 comma 9 lettera n) che vieta lo svolgimento di sagre, fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi;

vista l'ordinanza del Presidente della Provincia n. 49 del 26 ottobre 2020 : "Ulteriore ordinanza in tema di COVID-19 a seguito dell'emanazione del Dpcm 24 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché ulteriori disposizioni in tema di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza sanitaria;

visto che l'ordinanza n. 49 d.d. 26.10.2020, successivamente modificata dalle ordinanze del Presidente della Provincia n. 50 del 28 ottobre 2020, n.51 del 30 ottobre 2020 e n. 52 del 01 novembre 2020, al punto 11) indica che: fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 9 lett. n) del Dpcm 24 ottobre 2020 in materia di sagre e fiere, sono fatte salve tutte quelle manifestazioni ricomprese nella nozione di mercato, a titolo esemplificativo: mercati tipici, saltuari e di servizio. Il successivo punto 12) riporta: *"in particolare, il soggetto promotore/organizzatore per i mercati tipici (di cui all'art.19 della legge provinciale n. 17/2010) e il Sindaco del Comune per i mercati saltuari (di cui all'art. 13 comma 1, lett. e) del Regolamento 24 aprile 2013 n. 6-108/Leg.) devono predisporre un apposito protocollo anti-Covid19 da validare a cura dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari o in alternativa devono rispettare l'apposito Protocollo elaborato in via preventiva dalla stessa APSS, nella più ampia collaborazione e concertazione con il Commissario del Governo per la Provincia di Trento".* Ed infine il punto 13) specifica: *"nell'apposito protocollo anti-Covid19 di cui al punto precedente è obbligatorio tenere dislocate in aree distinte e separate le attività di somministrazione di cibo e bevande rispetto a tutte le altre attività, al fine di evitare maggiore concentrazione di affluenza e potenziali assembramenti";*

vista l'ordinanza del Presidente della Provincia n. 54 del 14 novembre 2020 "Ulteriore ordinanza in tema di COVID-19 circa l'applicazione di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza sanitaria", che prevede al punto 4): *l'attività di commercio nella forma di mercato all'aperto su area pubblica o privata, è consentita nei comuni nei quali sia adottato dai Sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti; tale piano deve contenere le seguenti condizioni minimali: a) nel caso di mercati all'aperto, prevedere qualora possibile una perimetrazione, non necessariamente fisica, ma tale da rendere visibili i confini dell'area adibita alla vendita; b) presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita; c) sorveglianza pubblica o privata che verifichi il distanziamento sociale e del divieto di assembramento, nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita; d) applicazione dei protocolli/linee guida anti-Covid19 vigenti nel settore di riferimento;*

vista la circolare della P.A.T. di data 17 novembre 2020 con cui vengono fornite indicazioni attuative riguardanti le prescrizioni imposte dall'ordinanza n. 54/2020 relativamente ai mercati all'aperto, chiarendo che non è vincolante disporre di un unico varco di accesso e di uscita per il mercato, qualora le caratteristiche dello stesso non lo permettano, ma laddove possibile, sia invece da prevedere una suddivisione in settori dell'area, ognuno con un proprio varco di accesso e uno di uscita;

visti i protocolli di sicurezza e le linee guida per la gestione del rischio COVID-19 per il settore del commercio su area pubblica e per l'agricoltura ed i lavori forestali (relativamente ai mercati contadini);

viste le linee guida di carattere organizzativo e sanitario per l'esercizio delle attività



economiche produttive ricreative e sociali da rispettare a partire dalla data del 15 luglio 2020 e attualmente vigenti come previsto al punto 17 dell'ordinanza nr. 53/2020 del Presidente della Provincia;

considerato che le amministrazioni locali, possono emanare provvedimenti più restrittivi rispetto a quelli disposti a livello nazionale ed in considerazione della necessità di proseguire con l'adozione di misure di controllo che permettano di conciliare oltre allo svolgimento delle attività economiche, anche la tutela della salute pubblica in funzione del contenimento di ogni ipotesi di ulteriore diffusione del contagio, a seguito della possibile implementazione delle occasioni di contatto ed avvicinamento tra le persone in contesti nell'ambito dei quali non possa essere garantita la continua distanza di sicurezza di un metro tra individuo ed individuo o l'utilizzo dei dispositivi individuali di sicurezza;

preso atto dell'attuale preoccupante *trend* di aumento dei casi di contagio e conseguente peggioramento della situazione sanitaria nel territorio provinciale e considerato che attualmente sono presenti focolai del virus legati anche all'assembramento di persone in spazi pubblici;

considerato che la persistente circolazione del virus Covid-19 tra la popolazione, impone di gestire, monitorare e ridurre le possibili insorgenze di nuovi focolai epidemici attraverso comportamenti responsabili e rispettosi della popolazione complessivamente intesa;

richiamata l'ordinanza contingibile ed urgente n. 15/2020 con cui venivano impartite prescrizioni per la riapertura in sicurezza del commercio su suolo pubblico nel Comune di Trento;

richiamate le proprie ordinanze contingibili ed urgenti n. 798/2020 d.d. 6 novembre 2020 e 1299/2020 d.d. 15 novembre 2020, con le quali sono stati sospesi i mercati saltuari Fiera di Santa Lucia e Festa d'Oro, oltre ai Mercatini di Natale, per l'edizione 2020, sono inoltre state disposte limitazioni ad altre attività di commercio su area pubblica, tra le quali i posteggi isolati n. 6-7-8-9 per la vendita di caldarroste e vin brulè ed infine è stato disposto lo spostamento del mercatino dei Gaudenti in Piazza Dante, attesa l'impossibilità di adottare provvedimenti idonei a limitare gli assembramenti in occasione delle tradizionali manifestazioni del periodo natalizio;

considerato che, nonostante lo spostamento del mercatino dei Gaudenti in Piazza Dante, nell'edizione del 14 novembre 2020 si è verificata la presenza di circa novanta operatori hobbisti ed è stato registrato un sostenuto afflusso di frequentatori. Atteso che, in ragione della conformazione del parco di Piazza Dante, non risulta possibile gestire il mercato con un unico varco di accesso separato da quello di uscita e porre comunque in essere un assiduo controllo da parte dell'organizzatore tale da garantire in via continuativa il mantenimento delle misure di distanziamento, si ritiene necessario, al fine di evitare situazioni di assembramento, sospendere le edizioni del mercatino già programmate fino al 31 dicembre 2020;

considerato che i mercati di servizio gli specializzati e i mercati contadini previsti dal Regolamento per il commercio su area pubblica, hanno diversa estensione e anche una frequentazione di utenti molto differente in base alla loro collocazione, si ritiene opportuno in tal senso specificare e differenziare le misure da attuare al fine di garantire le condizioni minime di sicurezza previste dall'ordinanza del Presidente della Provincia n. 54 del 14 novembre 2020;

ritenuto che i mercati di servizio con massimo cinque posteggi di vendita possano continuare ad operare anche senza una specifica perimetrazione dell'area di vendita, ordinando agli operatori che nella parte esterna del banco a distanza di un metro dallo stesso venga apposto un nastro o altra simile delimitazione che consenta il transito alla clientela in una sola direzione, indicando allo stesso tempo l'entrata all'area antistante al banco ad un massimo di tre clienti per volta in modo da mantenere la distanza interpersonale di un metro e comunque per il tempo strettamente necessario all'acquisto. Gli stessi operatori sono chiamati a farsi parte attiva nel controllo sul rispetto delle misure di distanziamento presso il loro posteggio di vendita;

ritenuto che anche per il mercato tipico dell'economia solidale di Piazza Santa Maria Maggiore, in ragione del numero massimo di sei posteggi di vendita e la collocazione degli stessi di norma in due gruppi di tre banchi ciascuno, sia possibile prevedere a carico dei singoli operatori le stesse modalità di delimitazione dell'area di vendita previste per i mercati di servizio con numero massimo di posteggi pari a cinque;

ritenuto che per i mercati di servizio e specializzati composti da più di cinque posteggi di vendita, risulti necessario sospendere le operazioni di spunta, sia per lasciare ulteriori spazi di



passaggio per il pubblico, sia per evitare possibili situazioni di intralcio o assembramento dovute alle operazioni di scarico dopo l'orario di inizio vendita;

ritenuto inoltre che per i mercati con più di cinque posteggi, sia possibile garantire una sorveglianza sia tramite i controlli del Corpo di Polizia Locale, sia mediante la presenza di altri soggetti (tra i quali dipendenti comunali, volontari dell'Associazione Nazionale Alpini sezione di Trento, volontari di altre associazioni, soggetti organizzatori dei mercati contadini) incaricati di verificare le misure di distanziamento e controllare i varchi di accesso;

considerato che per tali mercati, a differenza di quelli minori, le vie di accesso ed uscita saranno individuate nelle planimetrie allegate alla presente ordinanza quale parte integrante, tenuto conto della necessità di evitare possibili situazioni di assembramento su zone omogenee dei singoli mercati e adottando se nel caso l'immediata chiusura dei varchi di accesso in modo che l'area mercatale non risulti congestionata;

reputato che la presente ordinanza sia formulata nell'interesse pubblico ma anche nell'interesse delle attività economiche private che potrebbero trovarsi sanzionate, fino alla chiusura coattiva delle stesse nel caso in cui le situazioni di assembramento e non rispetto delle regole dovessero degenerare, nonostante il loro impegno a rispettare quanto prescritto dai protocolli e dalle disposizioni provinciali e comunali;

ritenuto che le disposizioni della presente ordinanza debbano considerarsi di carattere sperimentale, al fine di valutare possibili criticità legate alla gestione dei flussi all'interno dei mercati e l'eventuale formazione di situazioni di assembramento, nonostante le misure adottate;

considerato infine che l'attuale evoluzione della situazione epidemiologica potrebbe comportare anche l'adozione di provvedimenti più restrittivi, si ritiene che l'efficacia della presente ordinanza debba essere fissata dal giorno 18 novembre 2020 e fino a revoca della stessa, fatta salva la possibilità di modificare o integrare il provvedimento con ulteriori disposizioni o restrizioni;

visto l'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

visto l'articolo 62 della legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige";

ritenuto altresì che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

## o r d i n a

**1) la sospensione delle attività del mercatino dei Gaudenti programmate fino al 31 dicembre 2020;**

**2) agli operatori dei mercati di servizio con massimo cinque posteggi di vendita, dei posteggi isolati per il commercio su area pubblica e del mercato tipico dell'economia solidale di Piazza Santa Maria Maggiore, di disporre attorno al proprio banco di vendita, ad un metro di distanza dallo stesso, un nastro o altra idonea delimitazione, oltre ad indicazioni sull'entrata e l'uscita, in modo che la clientela acceda all'area di vendita in una sola direzione ed in numero massimo di tre persone contemporaneamente e comunque per il tempo strettamente necessario all'acquisto, nel rispetto della distanza interpersonale. La delimitazione potrà essere esterna all'area in concessione solo nel caso in cui venga garantito il normale transito veicolare e pedonale;**

**3) agli operatori dei mercati di servizio, specializzati e dei mercati contadini, con più di cinque posteggi di vendita, di apporre segnaletica o delimitazioni idonee a garantire che attorno al banco sia possibile la presenza contemporanea di massimo tre clienti e comunque per il tempo strettamente necessario all'acquisto, nel rispetto della distanza interpersonale;**

**4) la sospensione delle operazioni di assegnazione in spunta dei posteggi non occupati dai rispettivi titolari e dei posti liberi all'interno dei mercati di servizio e specializzati;**

**5) la perimetrazione delle aree di mercato e la regolamentazione degli accessi ai mercati di servizio e specializzati con più di cinque posteggi di vendita, come individuata nelle**



**planimetrie allegata e parte integrante della presente ordinanza, con la possibilità di chiusura momentanea dei varchi qualora risulti necessario escludere situazioni di assembramento.**

**la presente ordinanza esplica i suoi effetti dal giorno 18 novembre 2020 fino a revoca;**

a v v e r t e

- rimangono impregiudicate le ulteriori disposizioni di cui all'ordinanza contingibile ed urgente n. 15/2020 d.d. 20 maggio 2020, qualora non in contrasto con la presente, ovvero se non esplicitamente modificate o superate;
- nel caso di violazione della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, troveranno applicazione le sanzioni previste dall'art 4 del D.L. n° 19/2020 in relazione all'art. 3 del medesimo come convertito dalla L. n° 35/2020 e richiamato dall'art. 2 del D.L. n° 33/20202 con le procedure ivi indicate che prevedono una sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 ad € 1000,00 nonché, per le attività, la sanzione accessorie della chiusura della stessa fino a 30 giorni;
- le Polizie ad ordinamento Locale e Statale dovranno vigilare sul rispetto della presente ordinanza;

i n f o r m a

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010 n. 104, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

d i s p o n e

- di trasmettere la presente ordinanza al Commissariato del Governo e a tutte le Forze di polizia presenti sul territorio ai fini del rispetto delle disposizioni in essa emanate
- di dare notizia dell'adozione del provvedimento ai soggetti interessati, alle associazioni di categoria e alla cittadinanza, mediante pubblicazione all'albo pretorio *online*, a mezzo sito internet del Comune.
- di trasmettere altresì le misure indicate nei punti precedenti unitamente alle planimetrie allegata, adottate come piano recante le condizioni minimali per lo svolgimento dei mercati su area pubblica, via PEC agli operatori titolari di concessione o spuntisti negli stessi mercati;

Allegati: All.1 servizio n.1 giovedì  
All.2 spec. n.3 p.Duomo  
All.3 spec. n.1 Artigianato  
All.4 spec. n.2 p. Erbe  
All.5 spec. n.4 Contadino Dante  
All.6 spec. n.6 Contadino Filzi  
All.7 servizio n.2 Gardolo

Il Sindaco  
- Franco Ianeselli

LG/me



Destinatari:

- Commissariato del governo per la Provincia autonoma di Trento
- Guardia di finanza - Comando provinciale Trento
- Servizio Polizia Locale
- Comando provinciale Carabinieri - Sede di Trento
- PROGETTO ARTERIA DI DI FINIZIO OLIMPIA
- TRENTO SOCIAL TANK SOC. COOPERATIVA
- Federazione provinciale coldiretti - Trento
- Servizio Gabinetto e Pubbliche Relazioni
- Servizio Sviluppo Economico, Studi e Statistica
- ANVA - ASSOCIAZIONE NAZIONALE VENDITORI AMBULANTI
- FIVA CONFCOMMERCIO - FEDERAZIONE ITALIANA VENDITORI AMBULANTI E SU AREE PUBBLICHE
- Questura di Trento